

In un famoso saggio del 1960¹, un maestro degli studi vichiani, Pietro Piovani, ben coglieva il nesso tra la tutela dell'interesse privato e l'universale prima etico-politico e poi giuridico. «Così, alla fonte della volontà convinta ad *osservare le leggi universalmente*, si trova secondo Vico, un'utilità individuale e sociale; ma nell'incontro delle volontà spinte dal bisogno si inserisce un elemento di universalità»². Al di là della protezione offerta dalla legge, occorre che vi sia una volontà comune che oltrepassi l'utile individuale. Nel mondo della storia «l'interesse immediato deve mediarsi». «La filosofia, che conosce l'universalità del vero rintracciandone, riconoscendone l'immagine nel politico e giuridico convenire degli uomini associati e legiferanti, perfeziona la civiltà rimanendo nella *civitas* e promovendone il progresso morale, movendosi nella stessa direzione della evoluzione della città»³. Mi pare essere questa una delle più chiare ed intelligenti contaminazioni tra la penetrazione critica e filologicamente rispettosa di un classico – in questo caso Vico – e la personale ed autonoma elaborazione di una filosofia del diritto basata sulla mediazione necessaria tra universalità della norma e storicità giuridico-politica della cittadinanza.

Alla luce di questa grande lezione di metodo, e non solo, mi sono accinto alla rilettura e al ripensamento del modo in cui Vico definisce l'uso e il significato del concetto di "cittadinanza". Si tratta di un percorso che ha origine non soltanto da un progetto di ricostruzione storiografica dell'opera del filosofo napoletano, ma anche dal convincimento che i problemi e le discussioni teoriche e pratiche intorno all'idea di cittadinanza costituiscono uno snodo cruciale nella fase attuale del dibattito filosofico e politico-culturale (oltre che naturalmente giuridico). Alcune tematiche che oggi sempre più s'impongono sul terreno della discussione di una filosofia pubblica (cioè la prosecuzione della vichiana "filosofia civile") hanno rimesso all'ordine del giorno risvolti filosofici e teorici che trovano la loro origine in un ventaglio di questioni filosofico-giuridiche e storico-antropologiche già individuate da Vico. Si pensi alla pregnanza che hanno oggi problemi come quelli della inclusione ed esclusione degli individui – spesso segnate dai drammatici eventi legati alle migrazioni di centinaia di migliaia di esseri umani – da una mobile e sempre nuova nozione di cittadinanza. Si pensi ancora al modo in cui oggi, nel mondo contemporaneo, si sta riproponendo il tema dei "diritti fondamentali", non solo giuridico-formali ma anche materiali e sociali, affidato in prima istanza ad una definizione il più comprensiva possibile di cittadinanza e di appartenenza ad una comunità politica e sociale, storica e culturale che si presenta purtroppo sempre più, negli ultimi tempi, col volto del rifiuto e della xenofobia. Si consideri, ancora, il progressivo ampliamento dell'idea di cittadinanza che travalica oggi non più soltanto il limitato ambito delle comunità nazionali, ma coinvolge il bisogno di individuare principi comuni in una dimensione planetaria in cui il diritto di cittadinanza non consiste più nella sola difesa dei diritti

¹ P. Piovani, *Ex legislatione Philosophia*, Torino, Edizioni di filosofia, 1960 (dall'estratto).

² Ivi, p. 8.

³ Ivi, p. 17.

politici e civili ma tocca situazioni sostanziali che includono in esso il diritto alla vita buona e felice, il diritto alla sopravvivenza, al lavoro, all'assistenza, alla casa, all'istruzione, alla cultura, e innanzitutto alla libera circolazione di grandi moltitudini di migranti e di profughi.

Il mondo d'oggi è certo radicalmente mutato rispetto al Settecento di Vico ed in esso la sfera dei diritti non è più certo la stessa. Il cittadino della *polis* è divenuto cittadino del pianeta e il suo ingresso nella città non può più essere garantito soltanto dal riconoscimento politico e dall'attestazione giuridica. La *polis* per lui è anche la possibilità dell'accesso alla salute, all'informazione, alla produzione, all'ambiente, è anche diritto al futuro per l'intera specie umana e animale. Come si vede, dunque, uno dei passaggi cruciali attraverso i quali oggi viene esplicandosi la discussione sulla cittadinanza tocca da vicino un problema filosofico che sta al centro di una riflessione che con Vico, o almeno a partire da Vico, ha costantemente guardato il problema della coniugazione tra principi ed empiria storica, tra universalismo dei diritti fondamentali e accertamento delle differenze storiche e culturali⁴.

L'intento del mio intervento è rivolto, allora, per un verso a riformulare i punti salienti nei quali Vico espone la sua particolare visione della cittadinanza⁵ e, per l'altro, al tentativo di attualizzare non certo le modalità interpretative e i contenuti di una posizione che restano inevitabilmente legati alla cultura e all'epoca di Vico, ma alcuni punti teorici e metodici che, a mio avviso, possono ancora fornire elementi, sia pur problematici, di orientamento. Da questo punto di vista, allora, non apparirebbe certo forzata una riflessione sui temi della cittadinanza – specialmente rispetto alla questione centrale della ricerca dei nessi fra formalizzazione universale dei diritti fondamentali e storicità concreta dei cosiddetti diritti sostanziali – che mantenga nel suo spazio teorico e metodico la tradizione della concezione vichiana della scienza storica. Se, infatti, si guarda allo sforzo, ancor oggi rinnovantesi, di mantenere l'indispensabile connessione tra i risvolti giuridici della definizione di cittadino (ma anche di straniero, immigrato, profugo, esule, etc.), e le problematiche squisitamente filosofiche legate ai concetti di comunità, identità, appartenenza, soggettività, cosmopolitismo, non si può non richiamare alla memoria la grande innovativa intuizione che Vico affidava al rapporto che si istituisce tra la *filosofia* (la quale «considera l'uomo quale dev'essere, e si non può fruttare ch'a pochissimi, che vogliono vivere nella repubblica di Platone, non rovesciarsi nella feccia di Romolo») e la *legislazione* (la quale «considera l'uomo qual'è, per farne buoni usi

⁴ Mi permetto di rinviare su questi cruciali passaggi della riflessione vichiana a G. Cacciatore, *Universalismo etico e differenza: a partire da Vico*, in «Bollettino del Centro di studi vichiani», XXXVIII, 2008, 2, pp. 7-26.

⁵ Un primo approccio al tema è in Id., *Il concetto di "cittadinanza" in Giambattista Vico*, in E. Hidalgo-Serna - M. Marassi - J. M. Sevilla - J. Villalobos (a cura di), *Pensar para el nuevo Siglo. Giambattista Vico y la cultura europea*, vol. II, *Vico y la cultura europea*, Napoli, La città del sole, 2001, pp. 389-407. Ma ancora precedente è *Un "intermezzo" vichiano sul concetto di cittadinanza*, introduzione a G. Cordini, *Studi giuridici in tema di cittadinanza*, Napoli, Metis, 1998, pp. 5-10.

nell'umana società»⁶). Ma vi è anche un altro essenziale insegnamento vichiano che è opportuno qui richiamare. Il filosofo napoletano aveva guardato proprio all'esperienza giuridica (sia nel suo lato, per così dire interno e statale, sia in quello esterno e sovranazionale) come al tratto più significativo attraverso il quale la filologia – intesa nel senso ampio di scienza umanistica e storica – è in grado di osservare e interpretare i contenuti e il concetto stesso di *autorità*. Per questo i filologi si identificano con quei grammatici, storici, critici, «che son occupati d'intorno alla cognizione delle lingue e de' fatti de' popoli, così in casa, come sono i costumi e le leggi, come fuori, quali sono le guerre, le paci, l'alleanze, i viaggi, i commerci»⁷.

È ben noto come Vico consideri quale principio e fine del diritto universale la giustizia, quando essa sia in grado di indirizzare ed equilibrare le *utilitates*⁸. È importante sottolineare come dal concetto di *justitia aequatrix* Vico faccia discendere un principio non solo giuridico-formale, ma soprattutto storico-antropologico. L'uomo, infatti, proprio attenendosi alle regole dell'equità e seguendo la disposizione naturale alla *comunicazione socievole* della verità e delle utilità, si pone nella condizione di comunicare con gli altri. La *societas*, dunque, è «utilitatum communio», qualcosa, cioè, che pur non contravvenendo al diritto naturale dell'equità, rende piena ragione del fatto che «homo est natura socialis». «Dunque, l'uomo è destinato dalla natura a comunicare con gli altri le utilità [*homo natura factus ad communicandas cum aliis hominibus utilitates*], seguendo le regole determinate dall'equità; la società è la comunanza delle utilità [*Societas est utilitatum communio*]; l'equità è il diritto della natura; dunque l'uomo è naturalmente socievole»⁹.

Insomma, come Vico sostiene in polemica esplicita con Machiavelli, Hobbes e Spinoza, l'utilità non è «madre del diritto», bensì «occasione della società umana». È a partire da queste premesse che Vico sviluppa la sua idea dell'obbligo primo ed originario dell'«honeste vivere» e dei precetti che da tale obbligo immediatamente derivano: «alterum non laedere» e «suum cuique

⁶ G. Vico, *Principi di una Scienza nuova intorno alla natura delle nazioni*. 1744 (d'ora in poi *Sn44*), in Id., *Opere*, a cura di A. Battistini, Milano, Mondadori, 1990, vol. I, pp. 496-497. Mi permetto di rinviare ad alcuni lavori in cui ho affrontato alcuni risvolti della filosofia pratica e giuridica vichiana: G. Cacciatore, *Il concetto di imputazione in alcuni momenti della filosofia giuridica italiana: Vico, Filangieri, Pagano*, in «Diritto e Cultura», XI, 2001, I, pp. 41-57; *Filosofia "civile" e filosofia "pratica" in Giambattista Vico*, in G. Cacciatore - M. Martirano (a cura di), *Momenti della filosofia civile italiana*, Napoli, La città del sole, 2008, pp. 21-43.

⁷ *Sn44*, p. 498. Ho inserito la tematica vichiana in un più ampio discorso sulla filosoficità e politicità della filologia: cfr. G. Cacciatore, *Un'idea moderna di certezza: la filologia di Vico tra ermeneutica e filosofia*, in S. Caianiello - A. Viana (a cura di), *Vico nella storia della filologia*, Napoli, Guida, 2004, pp. 177-197; Id., *Verità e filologia. Prolegomeni ad una teoria critico-storicistica del neoumanesimo*, «Noema», II, 2011 <<http://riviste.unimi.it/index.php/noema>>.

⁸ G. Vico, *De uno universi iuris principio et fine uno* (d'ora in poi *De uno*), in Id., *Opere giuridiche*, a cura di P. Cristofolini, Firenze, Sansoni, 1974, pp. 56 sgg. Più avanti Vico afferma in modo nettissimo: «Non sono per se stesse né disoneste, né oneste le utilità, ma è disonesta la loro disuguaglianza, ed onesto l'adeguamento di esse» (ivi, p. 60).

⁹ Ivi, p. 59.

tribuere»¹⁰. Ed è proprio la «prudens utilitatum destinatio» (prudente assegnazione delle utilità), applicata alla luce della ragione, che ci consente di cogliere la genesi delle forme fondamentali su cui si regge ogni società umana, ogni comunità, ogni *civitas*: il dominio (*dominium*), la libertà (che è anzitutto «uso temperato delle cose utili», *temperatus utilium usus*), la forza radicata nella virtù dell'anima e che produce tutela. «*Dominium est ius disponendi de re ut velis; libertas est ius vivendi ut velis; tutela est ius tuendi te et tua, si velis*» (Il dominio, la padronanza, è il diritto che ha l'uomo di disporre, a sua posta, del suo avere; la libertà è quello di vivere a suo grado; la tutela quello di assicurarsi, com'egli voglia, la persona e gli averi)¹¹.

Ora, se la ragione è il primo degli elementi costitutivi del diritto, una altrettanta dignità fondativa ha, per Vico (che così anticipa la riflessione poi più distesamente argomentata nell'opera maggiore) l'altro elemento, cioè l'*autorità*. La quale è certo innanzitutto quella naturale derivante dalla onnipotenza divina, ma è anche quella giuridica ed economica che si radica piuttosto nella ragione dell'uomo e che dà origine alla famiglia e al «primo abbozzo dei civili governi [*Rerumpublicarum*]»¹². I governi civili, le repubbliche, nascono e si costituiscono proprio alla luce di quel vero e proprio processo, come lo definisce Vico, di sintesi (*collatio*) di tali diritti e di trasferimento di essi dalla singolarità di ognuno alla generalità di tutti. Perciò la definizione di *Respublica* può essere quella di «*omnium civilium utilitatum communio*», che altro non è che la *civitas*, la società politica e civile che è, per Vico, la «più ampia delle universalità giuridiche». «*Ex ea collatione omnium ab omnibus iurium extitere respublicae. Quapropter respublica definiatur “omnium civilium utilitatum communio”, quae “civitas” quoque et passim appellatur*» (Da cotal collazione di tutti i diritti trasportati da ogni singolo all'universalità, nacquero le repubbliche: Perciò la repubblica deve definirsi: «l'accomunanza di ogni civile utilità»; ella è eziandio nominata spesse volte *civitas*, civile o politica società).¹³

Insomma, come osserva l'acuto interprete ottocentesco di Vico, *civitas* «significa pure *cittadinanza*, come concetto formale dei diritti di cittadino»¹⁴. Ne deriva di conseguenza che nelle società civili la genesi e il consolidarsi sia del dominio che della libertà si realizzano nell'insieme dei diritti di tutti i cittadini.

¹⁰ Ivi, p. 68: «*Ex cognatione autem naturae sunt duo reliqua, “alterum non laedere” (non ledere alcuno) et “suum cuique tribuere” (a ognuno attribuire quanto gli spetta), quibus homo tenetur in omni humana societate.*»

¹¹ Ivi, pp. 88 sgg.

¹² Ivi, p. 105 sgg. Mi riferisco al cap. LXXXVII del *De uno*: «*Omnium rempublicarum fontes tres. Ex dominio, libertate, tutela omnes respublicae ortae*» (Tre sorgenti di tutte le repubbliche. Ogni politica società è nata dalla padronanza, dalla libertà e dalla tutela) e al cap. CIII, pp. 117 sgg., dove si parla della «famiglia primo abbozzo dei civili governi».

¹³ Ivi, p. 127.

¹⁴ Vedi il commento al *De uno* di Giani nell'edizione da lui curata nel 1858, p.435. Questi riporta anche le fonti vichiane che in questo caso sono rintracciabili in Cicerone e in Grozio. Naturalmente nel concetto di *civitas* non si definisce soltanto una astratta generalità giuridica, ma anche la concreta molteplicità dei *cives* che concorrono a formare una comunità storico-determinata.

Non solo, ma, aggiunge Vico, «godono i cittadini della civil libertà quando hanno proprie le leggi, propri i magistrati, propria la pubblica tesoreria»¹⁵, insomma godono di tutto ciò che forma la materia del diritto pubblico.

Il concetto di cittadinanza pensato da Vico nasce, dunque, sul terreno degli istituti civili delle umane nazioni. Ciò si può vedere proprio quando egli, descrivendo la genesi delle leggi agrarie romane, individua nella conquista del «privilegio di cittadini» da parte dei plebei non solo l'accesso a quella *omnis divini et humani iuris communicatio* originata dal matrimonio, ma anche l'acquisizione di quella personalità giuridica postulata quale premessa necessaria della stessa azione economico-sociale (riconoscimento e legittimità del possesso, possibilità di agire contrattualmente e di rendere testamento).

Il preciso riferimento vichiano, da un lato, al matrimonio come elemento originario di civilizzazione e, dall'altro, alla personalità giuridica connessa alla figura del cittadino¹⁶ costituisce l'indizio di una visione precisa del rapporto storico e logico che si instaura tra cittadinanza e appartenenza ad una comunità politica. Per questo, osserva Vico, l'originaria divisione tra la sapienza degli ottimati fondatori delle città e il volgo plebeo si tradusse all'inizio in un interdetto alla cittadinanza per i plebei, considerati né più né meno che come «stranieri». Il filosofo napoletano traccia così le linee di una analisi della cittadinanza che è, innanzitutto, di natura storico-evolutiva. Alla fine del primo capitolo della *Politica poetica*, Vico riformula il processo evolutivo della costituzione delle prime città. Esse erano, all'inizio, composte dai soli nobili. Solo a causa del bisogno, per così dire economico, del lavoro servile, essi furono spinti da un «senso comune d'utilità» a promulgare la prima legge agraria, assegnando i propri campi alla moltitudine plebea¹⁷. Insomma, sino ad allora, «i plebei non ebbero niuna parte di cittadinanza nell'eroiche città, e si non contraevano tra loro obbligazioni legate con alcun vincolo di legge civile, che lor facesse necessità»¹⁸. La privazione di cittadinanza per i plebei durò fino a quando non ottennero, come sopra si è visto, il riconoscimento a contrarre matrimonio e, con esso, l'accesso ad una serie di diritti civili, primi fra tutti la patria potestà e la possibilità di far testamento¹⁹. Qui Vico descrive la divisione tra le due città, nella sua genesi e nel suo progressivo superamento: da un lato la città delle famiglie eroiche, la città delle nozze, dall'altro quella dell'«altro popolo», dove non si contraevano matrimoni, cosicché le plebi «non avevano niuna parte di cittadinanza tra esso-

¹⁵ *De uno*, p. 130: «Libertas civilis est qua cives suas habent leges, suos magistratus, aerarium suum» (Godono i cittadini della civil libertà quando hanno proprie le leggi, propri i magistrati, propria la pubblica tesoreria).

¹⁶ Si ricordi la *Degnità* LXV, dove si descrive il quadro evolutivo del processo di civilizzazione: «L'ordine delle cose umane procedette: che prima furono le selve, dopo i tuguri, quindi i villaggi, appresso le città, finalmente l'accademie» (*Sn44*, p. 519).

¹⁷ Si ricordi che Vico individua proprio nella «divisione» delle terre le origini della «distinzione delle città e de' popoli e alfin delle nazioni» (ivi, p. 423).

¹⁸ Ivi, pp. 689-690.

¹⁹ Ivi, pp. 707-708.

loro comune»²⁰. Solo quando prevale la “città delle nozze” ha inizio il graduale processo di incivilimento, politico e giuridico, dei popoli e delle nazioni, con l'apparire dei parlamenti, delle leggi, dei giudizi e delle pene. Siamo così pervenuti alla terza “specie di autorità”, la umana, delineata da Vico, dopo quella divina e quella eroica. È l'atto dell'ampliamento della cittadinanza alla plebe che introduce alla terza forma di autorità²¹, anche se, come è noto, essa nell'impianto della politica vichiana, si identifica con la forma di governo monarchica, sia pur temperata dal “consiglio” dei senati²².

Vico affida così proprio alla sempre più perfezionata evoluzione degli ambiti giuridici e politici della cittadinanza²³, il processo di progressivo incivilimento delle nazioni, manifestando con ciò una sensibilità tutta moderna.

Finalmente, spiegando i romani principi tutta la loro clemenza verso l'umanità, presero a favorire la schiavitù e raffrenarono la crudeltà de' signori contro i loro miseri schiavi [...]; e la cittadinanza, che prima non si dava ch'a' grandi stranieri benemeriti del popolo romano, diedero ad ogniuno [...] nascesse in Roma. Dalla qual sorta di nascere liberi nelle città il diritto naturale, ch'innanzi dicevasi ‘delle genti’ o delle case nobili [...], poi che vennero le repubbliche popolari (nelle quali l'intera nazione sono signore degl'imperi) e quindi le monarchie (dove i monarchi rappresentano l'intera nazione loro soggette), restò detto “diritto naturale delle nazioni”²⁴.

Non deve allora stupire la frase con la quale Vico – nel capitolo in cui celebra il diritto romano antico come un «serioso poema» – lega significativamente l'apparire dell'intelletto e delle sue ragioni universali alla «volontà che 'l legislatore ha spiegato nella sua legge [...], che fu la volontà de' cittadini uniformati in un'idea d'una comune ragionevole utilità»²⁵.

²⁰ Ivi, p. 759. «Onde la città senza imenei è appunto “l'altro popolo” che Telemaco in adunanza chiama la plebe d'Itaca».

²¹ Ivi, p. 870.

²² Vico insiste com'è noto, in parecchi luoghi della *Scienza nuova*, sulla distinzione tra la repubblica popolare e la monarchia. Tuttavia, in entrambe le forme di governo è ai cittadini destinata una rilevante funzione, sia pur graduata alla luce di ciò che potremmo definire il complesso passaggio da una forma arcaica di diritto pubblico ad una moderna in cui inizia a prevalere la tutela dell'interesse privato del cittadino. Nel trapasso dai tempi eroici a quelli umani, il patrimonio si trasferisce dalle poche famiglie degli eroi alla generalità dei cittadini (ivi, p. 875). La cittadinanza, prima riservata ai padri fondatori e ai patrizi e il suo progressivo ampliarsi ai *clientes* e ai “famoli”, scandisce l'evolversi della forma di governo dalle repubbliche originarie di «severissima aristocrazia» nelle quali il «diritto civile» era negato ai plebei, alle forme miste in cui, a partire dal matrimonio e dal riconoscimento di diritti privati, si giunge alla partecipazione di essi all'ordinamento giuridico (l'equiparazione dei plebisciti alle leggi della comunità) e a quello politico (l'accesso alle magistrature). È ben noto come Vico segua questo processo evolutivo attraverso l'esame e l'interpretazione delle fondamentali tappe della giurisprudenza romana.

²³ Ai cittadini romani, osserva Vico, venivano riservate «tutte le ragioni che poi si dissero *propriae civium romanorum*, come sono nozze, patria potestà, suità, agnazione, gentilità, dominio quiritario o sia civile, mancipazioni, usucapioni, stipulazioni, testamenti, tutele ed eredità» (ivi, pp. 919-920).

²⁴ Ivi, pp. 903-904.

²⁵ Ivi, p. 926.

La mia riflessione storica e filosofica sul modo in cui nell'opera vichiana si definisce il concetto di cittadinanza si origina e si complica in una temperie politico-culturale intensamente impegnata a ridefinire i linguaggi e i comportamenti, i concetti e le categorie della tradizione teorica della democrazia occidentale. È in tale contesto che l'idea di *cittadinanza* viene consapevolmente analizzata e proposta come possibile luogo, teorico e pratico al tempo stesso, attraverso il quale ripensare i fondamenti e la plausibilità stessa della democrazia, di una democrazia che, senza rinunciare ai presupposti classici del liberalismo (che è cosa ben diversa dal liberismo senza freni e dal "mercatismo" elevato a sistema dei nostri giorni), sappia misurarsi concretamente con i bisogni e le inedite aspettative della soggettività contemporanea e dei suoi diritti. In questo senso il richiamo, attraverso Vico, alla tradizione universalistica e formale del diritto romano²⁶ può valere come esemplare riconferma di un necessario ancoraggio dell'idea di cittadinanza ad una base giuridica definita e costruita sul consenso della comunità verso leggi democraticamente statuite e non verso – come la contemporaneità ancora drammaticamente rivela – appartenenze razziali, etno-geografiche, ideologiche e religiose. È in Vico (e, naturalmente, non solo in lui) che può trovarsi il primo approccio a quella ipotesi che colloca il discorso sulla cittadinanza in quel necessario incrocio tra la tendenza all'universalità dell'ordinamento politico della comunità sovranazionale e la storicità determinata che si manifesta nelle *differenze* storico-culturali delle singole comunità. Ben sappiamo che la nuova scienza vichiana era innanzitutto volta a ricercare la *differenza* attraverso l'analisi *comparativa* «tra tutti i possibili umani». Una analisi comparativa, però, che non si distacca mai da un'esigenza di comprensione sintetica ed unitaria del corso delle umane vicende e che non si accontenta del mero accumulo di materiali storici. Sta qui l'altra grande intuizione della filoso-

²⁶ Che non si debba ritenere la tradizione giuridica romanistica come un mero reperto antiquario è mostrato proprio in un intervento dedicato ai temi della cittadinanza nella sua auspicabile dimensione europea (cfr. M. Luciani, *La costruzione giuridica della cittadinanza europea*, in G. M. Cazzaniga (a cura di), *Metamorfosi della sovranità. Tra Stato nazionale e ordinamenti giuridici mondiali*, Pisa, ETS, 1999). Il modello giuridico romano viene qui richiamato (cfr. pp. 89 sgg.) come punto decisivo di avvio nella costruzione dell'idea e dei contenuti normativi della cittadinanza. La tradizione liviana attesta non solo l'origine della cittadinanza come regolamentazione necessaria di una convivenza di genti e di popoli che si raccolgono in un unico spazio, ma anche come primo atto di fondazione di un corpus legislativo finalizzato alla costruzione di una unità politica «di un corpo sociale privo di salde e profonde radici». Nel momento in cui alla originaria stirpe del padre fondatore si aggiungono altre famiglie ed altri gruppi sociali, si pone l'esigenza di un riconoscimento di tutti in norme comuni. La teorizzazione politico-giuridica di questo lungo processo trova in una delle fonti privilegiate di Vico, cioè Cicerone, il massimo punto di consapevolezza in quel luogo aureo del *De Republica* (I, 39), dove il popolo non è più inteso come «omnem coetum multitudinis», ma come «coetum iuris consensu et utilitatis communione sociatum». Insomma, si tratta proprio di quei due passaggi fondamentali – l'*auctoritas* della legge e la ricerca delle utilità comuni per una buona vita pratica – che per Vico contrassegnano l'avvenuto passaggio alle nazioni civili moderne. Si definisce in tal modo un esplicito tentativo di armonizzazione, per usare un linguaggio moderno, tra base materiale (ed utilità sociale) della cittadinanza e sua formalizzazione giuridica.

fia vichiana: il concetto di *sensu commune*²⁷, di ciò che è «comunemente sentito da tutto un ordine, da tutto un popolo, da tutta una nazione, o da tutto il genere umano»²⁸. Vico ha in tal modo trovato quel necessario elemento di mediazione tra l'universalità e normatività del principio ordinatore giuridico e la particolarità storica dei differenti modi di essere delle comunità umane.

Anche questa connessione dialettica tra un ordine strutturale e le differenze storicamente e culturalmente articolate rientra come parte specifica di quella più generale relazione tra metafisica e storia, tra filosofia e filologia, tra vero e certo, in definitiva: tra la serie dei principi di un ordine etico sovra-storico e i momenti del loro ritrovamento nella serie delle diverse nazioni e culture e dei diversi abiti pratici delle comunità.

Quello di Vico è naturalmente soltanto un parziale contributo alla individuazione della genesi storica della cittadinanza, ed è, insieme, anche un possibile invito alla chiarificazione concettuale dei limiti e dei significati della sua rinnovata attualità nel mondo contemporaneo. E, tuttavia, mi pare confermata a secoli di distanza la possibilità – che Vico affidava innanzitutto alla sua nozione di *sensu commune* – di attivare quella prima indispensabile mossa che è all'origine del farsi stesso dell'umanità: il *riconoscimento*, sia pur nella ineliminabile pluralità delle esperienze storicamente determinate e *differenti*, dei principi comuni collocati nelle forme della comunanza intersoggettiva, nella comprensione, nel linguaggio, nella socievolezza e nel conflitto, nel vincolo morale e religioso e, prima d'ogni altra cosa, nella disponibilità all'incontro con l'altro da sé.

²⁷ Ho affrontato questi temi nel mio *Giambattista Vico: l'ordine della "comunità" e il senso comune della "differenza"*, in F. Ratto (a cura di), *All'ombra di Vico. Testimonianze e saggi vichiani in ricordo di Giorgio Tagliacozzo*, Ripatransone, Sestante, s. d., (ma 1999), pp. 191-199.

²⁸ *Sn44*, pp. 489 sgg.



Giuseppe Cacciatore

Università di Napoli “Federico II”

giuseppe.cacciatore@unina.it

– Il concetto di cittadinanza in Vico come manifestazione del nesso tra universalità della legge e storicità empirica della *civitas*

Citation standard:

CACCIATORE, Giuseppe. Il concetto di cittadinanza in Vico come manifestazione del nesso tra universalità della legge e storicità empirica della *civitas*. Laboratorio dell’ISPF. 2016, vol. XIII (15). DOI: 10.12862/Lab16CCG.

Online: 21.12.2016

ABSTRACT

The concept of citizenship in Vico as a manifestation of the link between the universality of the law and the empirical historicity of “civitas”. The purpose of this paper is on the one hand to reformulate the highlights in which Vico expounds his particular view of citizenship, in the frame of the problem of the conjugation between principles and historical empiricism, between the universalism of fundamental rights and the assessment of historical and cultural differences; on the other hand, it attempts to actualize some theoretical and methodological points of Vico’s philosophical approach that, although inevitably linked to its times, can still – problematically – provide us some kind of guidance.

KEYWORDS

G. Vico; Citizenship; Universalism

SOMMARIO

Scopo del saggio è, da un lato, riformulare i punti salienti in cui Vico espone la sua particolare visione della cittadinanza, nella cornice del problema della coniugazione tra principi e l’empirismo storico, tra universalismo dei diritti fondamentali e accertamento delle differenze storiche e culturali; e, dall’altro lato, di tentare di attualizzare alcuni spunti teorici e metodologici di un approccio filosofico che, seppur inevitabilmente legato al suo tempo, può ancora – problematicamente – fornire qualche motivo di orientamento.

PAROLE CHIAVE

G. Vico; Cittadinanza; Universalismo

Laboratorio dell’ISPF

ISSN 1824-9817

www.ispf-lab.cnr.it

